



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 108 del 2/01/2019

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Uffici del registro delle imprese  
Via PEC

**CIRCOLARE N. 3711/C**

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione generale del terzo settore e  
della responsabilità sociale delle imprese  
Divisione II  
[dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it)

ALLA DIREZIONE GENERALE PER  
LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA  
COOPERATIVO E LE GESTIONI  
COMMISSARIALI  
Divisione IV e Divisione V  
[dqvescgc.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dqvescgc.div04@pec.mise.gov.it)  
[dqvescgc.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dqvescgc.div05@pec.mise.gov.it)

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali.**

---

Questo Ministero ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti, a seguito dell'emanazione del DLGS 112/2017 ("Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"), in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle tipologie di soggetti richiamati in oggetto.

Una **prima problematica** verte sull'interpretazione del decreto interministeriale 16 marzo 2018 ("Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705– fax +39 06 47055338  
[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[gianmarco.spano@mise.gov.it](mailto:gianmarco.spano@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it)



da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"), segnatamente dell'art. 2, comma 1, dove si stabilisce che:

*<<Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) ...; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; (...)>>.*

Secondo quanto riferito da alcuni organismi di categoria, alcuni uffici del registro delle imprese richiedono alle imprese sociali "neocostituite", ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, benché le imprese neocostituite siano inattive o di recente avvio dell'attività e quindi non abbiano approvato alcun bilancio. Da ciò deriva l'impossibilità per le imprese sociali neocostituite di vedersi iscritte nella sezione speciale (con tutte le conseguenze derivanti dall'insussistenza della pubblicità collegata alla qualifica).

E' stato, a tale riguardo, richiesto un intervento della scrivente volto a chiarire che l'omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all'acquisizione dello *status* e, per l'effetto, all'iscrizione delle medesime nella sezione speciale.

In merito a quanto sopra esposto, evidenzia la scrivente che tale problematica è già stata oggetto di un proprio parere (prot. 356521 del 4/09/2017) reso in risposta ad un quesito della Camera di commercio di Lecce.

Detto parere era indirizzato anche all'Unioncamere, e si riteneva che fosse stato diffuso attraverso la intranet camerale. Lo si ri-allega, in ogni caso, alla presente circolare (**all. 1**), invitando gli Uffici riceventi alla puntuale osservanza delle indicazioni in esso contenute.

Una **seconda problematica** concerne la determinazione del momento da cui decorre l'obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il registro medesimo.

Si ritiene, a tale riguardo, di potere evidenziare quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17: *<<Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali [ ... ]>>.*



Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione questa Direzione generale ha concordato una apposita procedura informatica con l'Unioncamere ed Infocamere. La procedura in questione, secondo informazioni acquisite dai tecnici preposti, si è conclusa nella seconda metà del 2018.

Appare evidente, di conseguenza, che essendo, a tale data, conclusa la cosiddetta "stagione dei bilanci", risultava impossibile, per i soggetti in questione, procedere al deposito del bilancio sociale nell'anno appena terminato.

Va evidenziato, altresì, che i soggetti in parola sono stati "attratti" automaticamente dal legislatore nell'ambito della disciplina in esame con il citato DLGS 112/2017.

Non sembra, pertanto, possibile applicare agli stessi l'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 16/03/2018, norma di evidente natura transitoria, volta, cioè, ad agevolare il passaggio dei soggetti già sottoposti alla previgente disciplina (DLGS 155/06 e norme attuative) alla disciplina sopravvenuta.

Ne discende, ad avviso della scrivente, che tale specifica tipologia di soggetti (le cooperative sociali e relativi consorzi, per cui ha trovato applicazione l'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17 nelle forme sopra indicate) è da intendersi assoggettata all'obbligo di deposito del bilancio sociale nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9, comma 2, del DLGS 112/17, come richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. "c", del ridetto decreto 16/03/2018, e quindi, in buona sostanza, secondo le modalità e i termini che saranno indicati nelle linee-guida da emanarsi ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2.

Va sottolineato, nel contempo, che il Ministero del lavoro, con nota prot. 2491 del 22/02/2018, ha chiarito quanto segue:

*<<Pertanto, fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale>>.*

Tale indicazione appare compatibile con le considerazioni sopra esposte, comportando per le cooperative sociali e relativi consorzi oggetto delle procedure di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17:

- a) la sottrazione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del DLGS 112/2017;
- b) la possibilità fino alla data indicata nel punto precedente di procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale, predisposto in conformità alle precedenti linee guida;



c) la sottoposizione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali "iscritte d'ufficio", nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.

Si ritiene infine opportuno chiarire che le indicazioni di cui sopra, per le motivazioni già esposte, non trovano applicazione nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali in base ad una opzione volontaria, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLGS 155/06.

Tali soggetti, infatti, erano già in precedenza soggetti all'obbligo di deposito del bilancio sociale, ed agli stessi trova applicazione, pertanto, la citata norma transitoria di cui all'art. 2, comma 4, del ripetuto decreto interministeriale 16/03/2018.

Una **terza problematica** riguarda la modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto DLGS 112/2017.

L'art. 17, comma 3, del decreto in questione (come modificato dall'art. 6 del DLGS 95/2018), reca, al riguardo, quanto segue:

*<<Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria>>.*

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, all'assemblea ordinaria, ha fatto sorgere il dubbio che le modifiche statutarie in parola potessero essere approvate, in un'ottica di semplificazione, senza l'intervento del notaio.

Tale lettura appare, tuttavia, chiaramente non sostenibile, sia perché in evidente contrasto con l'art. 5, commi 1 e 2, del ridetto decreto 112 (che prevede l'intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche), sia, più in generale, perché in chiaro contrasto con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall'art. 10 della direttiva 1132/2017.

Una **quarta problematica**, infine, riguarda l'eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3, richiamato nel punto precedente.

Al riguardo, considerato che, come sopra evidenziato, le cooperative sociali e i relativi consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del ripetuto DLGS 112, sono iscritti di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e considerato, altresì, che, ai sensi della medesima disposizione, *<<Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della*



*normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili [ ... ]>>, sembra doversi ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.*

F.to Fiorentino  
IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)